

**La gestione e l'organizzazione della sicurezza in  
relazione agli appalti:  
il Documento unico di valutazione dei rischi da  
Interferenza  
(D.U.V.R.I.)**

**Dott.ssa Elena De Martino**

D.lgs. n.626/1994. Art. 7, com.3:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai **rischi specifici** propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

*Legge n. 123/2007. Art. 3, com. 1, lett. a):*


“Il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:" 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";

D.lgs. n. 81/2008. Art. 26, com. 3.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera.

1)

## Rischi specifici e rischi comuni: DVR e DUVRI.



#### 4) I rischi da interferenza quali "contatti rischiosi".

Interferenza:

ogni sovrapposizione di attività lavorativa  
tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi in uno stesso  
ambiente.

**Così in "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi"  
ad opere della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e dell'Istituto per  
l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, 20 marzo 2008.**

## Rischi interferenziali

Rischi derivanti dalla  
**sovrapposizione  
di più attività**  
svolte da operatori  
di  
appaltatori diversi.

Rischi immessi  
nel luogo  
di lavoro  
del committente  
dalle lavorazioni  
dell'appaltatore.

Rischi esistenti  
nell'area  
di lavoro comune,  
ulteriori rispetto  
a quelli  
specifici dell'attività  
propria  
dell'appaltatore.

Rischi derivanti da  
**modalità di  
esecuzione**  
particolari,  
richieste  
esplicitamente  
dal committente.

## Rischi comuni e rischi specifici

Ricade sul datore di lavoro committente l'obbligo di elaborare un documento unico di valutazione relativo ai rischi derivanti dall'interferenza delle lavorazioni.

Per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascun datore di lavoro di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi.

### Giurisprudenza

Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti dell'appaltatore, sarà solo quest'ultimo responsabile delle violazioni della normativa antinfortunistica; resta a carico del committente l'obbligo di predisporre le misure concrete di sicurezza sulle macchine e sui luoghi del "proprio" ambiente di lavoro, e la messa a disposizione di impianti ed opere per far lavorare l'appaltatore nelle migliori condizioni di sicurezza (Cass. Sez. IV 3.07.2002).

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione


### Articolo 26 come modificato dal d.lgs. n.106/2009

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento *di lavori, servizi e forniture* all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, *ai servizi e alle forniture* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e **sulle misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività.

## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

### Articolo 26 come modificato dal d.lgs. n.106/2009


2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



**Cooperazione:**  
*Predisporre ed applicare*  
le misure di prevenzione  
e protezione necessarie per eliminare  
o ridurre  
i rischi da interferenza

**Informazione:**  
Fornire ai lavoratori conoscenze utili  
*all'identificazione,*  
*riduzione e gestione*  
dei rischi  
nell' ambiente di lavoro

# DUVRI



**Coordinamento:**  
*Collegare* razionalmente  
le fasi dell'attività  
*armonizzandole* tra loro  
per eliminare  
o ridurre le interferenze

### 3) Informazione, coordinamento e cooperazione: il DUVRI.

Non vi può essere sicurezza negli appalti se tutti i datori di lavoro e quindi le organizzazioni che da loro dipendono non sono coinvolte in un'ottica di collaborazione, di confronto fattivo e di lealtà operativa nella realizzazione dell'opus.

Protagonista dei puntuali adempimenti previsti dalla norma prevenzionale sarà il datore di lavoro committente che dovrà prevedere ed apprestare *un ulteriore segmento organizzativo all'interno della propria azienda dedito ad evitare e prevenire i rischi interferenziali derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese sul luogo di lavoro attivando e promuovendo **percorsi condivisi di informazione e cooperazione**, soluzioni comuni di problematiche complesse rese tali dalla circostanza dovuta alla **sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove presteranno la propria attività.***

(Commentario Utet Diritto del lavoro vol. VIII Rusciano Natullo 2007)

### Cassazione Penale 2004 n. 45068

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 7 D.Lgs. 626/1994, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi **dettagliate informazioni sui rischi specifici**, e nel prevedere, altresì, l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dal rischio di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore (Cass. Pen. Sez. IV n. 45068 del 22/11/2004).

## Interferenze – Obbligo di informazione

Cassazione civile, Sez. lavoro

Sentenza 07 gennaio 2009, n. 45

- Il datore di lavoro che invii un proprio dipendente a lavorare in un ambiente lavorativo esulante dal proprio dominio diretto, nel quale sono presenti i rischi propri di quel contesto lavorativo, derivanti dall'azione di lavoratori dipendenti da altre imprese, o di lavoratori autonomi, interagenti con l'opera del lavoratore dipendente è tenuto a rispettare gli obblighi di sicurezza gravanti ai sensi dell'art. 2087 c.c..
- Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 47, sicché **ciascun datore di lavoro è obbligato**, ai sensi dell'art. 2087 c.c., **ad informarsi** dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, **e dare le conseguenti istruzioni ed informazioni ai propri dipendenti**".


## Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. **Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163\*, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.**

\* Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

**3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

## Ipotesi in cui non si redige il D.U.V.R.I.



## Centrale di committenza e costi della sicurezza

**3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163\*, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.**

\* Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

### *Omissis*

**5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile ***i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.*** (Omissis)**

## Centrale di committenza

- **Centrale di committenza:** un'amministrazione aggiudicatrice che può acquistare forniture, servizi e lavori pubblici destinati ad un'altra amministrazione aggiudicatrice realizzando, così, una centralizzazione degli acquisti pubblici.
- La qualificazione giuridica del rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e la centrale di committenza è riconducibile al contratto di appalto (e non già alla concessione, come da taluno ritenuto), in quanto la centrale ha una propria struttura di cui si avvale per espletare il servizio, attraverso procedure ad evidenza pubblica e dietro un corrispettivo da parte della stessa amministrazione aggiudicatrice.
- Posto che la centrale di committenza si pone come "**intermediaria**" tra l'amministrazione committente ed il soggetto affidatario dell'appalto, nel silenzio dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, si erano delineati problemi di tipo attuativo legati alle modalità con cui le centrali di committenza avrebbero dovuto da un lato redigere il DUVRI e dall'altro determinare, in sede di predisposizione del bando di gara, gli oneri della sicurezza.

## Il D.U.V.R.I. e la centrale di committenza

### Criticità legate all'elaborazione del D.U.V.R.I. nel caso di affidamento tramite centrale di committenza:

- Non coincidenza tra **datore di lavoro** (P.A. presso la quale si svolgerà il lavoro e sulla quale ricadrà la responsabilità in merito alla determinazione degli oneri della sicurezza) e **committente** (centrale di committenza).
- I **costi della sicurezza** da indicare nel documento sono quelli da sostenersi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.
- La valutazione dei rischi è esclusa per le attività da svolgersi in luoghi sottratti alla **giuridica disponibilità** del committente.

## II D.U.V.R.I. e la centrale di committenza

- La centrale provvede all'individuazione dei ***potenziali rischi*** da interferenza ed eventualmente delle voci di costo degli apprestamenti, indicate per unità di misura. Ogni singola stazione appaltante, successivamente, integra lo schema di DUVRI, elaborato dalla centrale, con riferimento alla situazione concreta della propria attività.
- Lo schema di DUVRI, in sede di **redazione del bando di gara**, ancorché generico, definisce i principali rischi da interferenza verificabili in tutti i contratti stipulati sulla base della medesima convenzione.

## II D.U.V.R.I. e la centrale di committenza

La centrale di committenza definisce i costi della sicurezza sulla base delle potenziali interferenze avendo a riferimento elementi quali:

- La tipologia dell'amministrazione contraente
- L'entità del servizio da fornire

L'importo ipotizzato per la sicurezza è indicato nel **bando di gara** e non è soggetto a ribasso.

A **gara espletata ed aggiudicata**, l'amministrazione contraente integra il DUVRI standard e computa analiticamente i costi, motivando eventuali scostamenti.

Il DUVRI definitivo è **sottoscritto per accettazione dall'esecutore** e integra gli atti contrattuali.

## 5) Il contenuto del DUVRI

- Identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti (ditte o lavoratori autonomi);
- Identificazione e descrizione dell'area interessata, con eventuali allegati grafici ;
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: referente interno, RSPP, medico competente, direttore dei lavori;
- Orario in cui viene svolto il lavoro;
- Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive, in riferimento all'area, all'organizzazione ed alle lavorazioni;
- Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale (DPI), in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- Misure di coordinamento relative all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
- Organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze;
- Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità del lavoro da effettuare lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori.

6) Circ. Min. Lav. n.24 del 14 novembre 2007:

- Nella nozione di "appalto" rientrano anche le ipotesi di subappalto e fornitura e posa in opera di materiali.
- Il DUVRI dovrà essere elaborato sia nel caso di appalti cd. "interni" che "extraziendali" che tuttavia risultino necessari per la realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari dell'attività produttiva in senso stretto.
- Per le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge, non vige l'obbligo di elaborazione del DUVRI.
- Il DUVRI non può considerarsi un documento "statico" ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera

b) Determinazione . n.3 del 5 marzo 2008:  
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

- IL DUVRI:
  - ▶ Il DUVRI deve essere elaborato solo nei casi in cui esistano interferenze.
  - ▶ In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia è necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
  - ▶ Elencazione esemplificativa delle ipotesi in cui sussistono interferenze .
  - ▶ Elencazione esemplificativa degli appalti per i quali non si deve redigere il DUVRI .

## b) Determinazione n.3 del 5 marzo 2008:

- **I costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso:**
  - ▶ **I costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.**

c) "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi,"

20 marzo 2008 - Conferenza delle Regioni e delle province autonome e Itaca

- Qualora la stazione appaltante valuti che **non esistono interferenze**, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la **motivazione** negli atti a corredo dell'appalto.
- I **costi della sicurezza** di cui all'art. 86 c. 3 bis del D.Lgs 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle **misure preventive e protettive** necessarie ad **eliminare o ridurre** al minimo i rischi di interferenza.
- Solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e **costi**. Questi ultimi, sono pertanto **sottratti da ogni confronto concorrenziale**.

***Grazie per l'attenzione***